



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- **Staking di criptovalute**
- **Bonus per professionisti e autonomi**
- **Il regime fiscale delle criptovalute – la recente risposta a interpello n. 788/E/2021 – prima parte**
- **Il decreto Semplificazioni convertito: le principali modifiche – seconda parte**
- **Decreto Aiuti-bis**

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



5

Il Giudice ha sentenziato



7

In breve.....	10
Staking di criptovalute	10
Bonus per professionisti e autonomi.....	12
L'Approfondimento – 1	14
Il regime fiscale delle criptovalute – la recente risposta a interpello n. 788/E/2021 – prima parte	14
L'Approfondimento – 2	21
Il decreto Semplificazioni convertito: le principali modifiche.....	21
L'Approfondimento – 3	30
Decreto Aiuti-bis	30

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



<p>Superbonus per loft e villette</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 29.08.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, trovando l'appoggio delle Direzioni regionali, attraverso gli interpelli della D.R.E. Emilia-Romagna n. 909-1915/2021 e della D.R.E. Veneto n. 907-435/2022, consente di fare slittare il Superbonus 110% fino a fine 2023 per i proprietari di villette a schiera e loft autonomi all'interno di condomini.</p>
<p>Distinzione delle spese ai fini del Superbonus</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 29.08.2022</p>	<p>La D.R.E. Veneto, con la risposta a interpello n. 907-435/2022, ha chiarito che l'intervento su un edificio, appartenente a un unico proprietario, composto da 2 unità abitative indipendenti, segue le scadenze e i limiti condominiali nel caso in cui si intervenga sulle parti comuni con interventi trainanti e sulle singole unità con gli interventi trainati, mentre segue limiti e scadenze proprie delle unità unifamiliari se oggetto dei lavori sono le singole unità considerate come funzionalmente indipendenti.</p>
<p>Regime fiscale del capital gain sulle criptovalute</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 01.09.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, rispondendo a numerosi interpelli ha fornito un quadro pressoché completo del regime fiscale delle criptovalute.</p>
<p>Contributo a fondo perduto per i ristoratori</p>	<p>ITALIA OGGI 03.09.2022</p>	<p>Il Ministero delle Politiche Agricole erogherà contributi a fondo perduto, attingendo al «Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati», istituito ai sensi dell'art. 1, c. 827 L. 234/2021.</p>

L'Agenzia interpreta



<p>Immobili di culto esenti Ires</p>	<p>INTERPELLO N. 439 DEL 29.08.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che per gli enti religiosi civilmente riconosciuti non concorrono alla formazione del reddito gli immobili destinati all'esercizio di culto, a prescindere dal loro accatastamento.</p>
<p>La partecipazione in società fallita inibisce la permanenza nel regime forfetario</p>	<p>INTERPELLO N. 422 DEL 12.08.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che la partecipazione nella società fallita inibisce il regime forfetario, in quanto causa ostativa a tale regime.</p>
<p>Cessione parziale dell'usufrutto riduce il bonus prima casa</p>	<p>INTERPELLO N. 441 DEL 30.08.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che decade dall'agevolazione "prima casa" il contribuente che, acquistata un'abitazione usufruendo del beneficio fiscale, a qualsiasi titolo aliena il diritto di usufrutto sulla abitazione.</p>
<p>Riduzione termini di decadenza per pagamenti tracciabili</p>	<p>INTERPELLO N. 438 DEL 29.08.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che anche in presenza di documentazione cartacea è possibile fruire della riduzione dei termini di decadenza per pagamenti tracciabili.</p>
<p>Nel quadro RW gli asset fuori dai provider italiani</p>	<p>INTERPELLO N. 437 DEL 29.08.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che le valute virtuali detenute in wallet presso società residenti in Italia non devono essere indicate nel quadro RW.</p>
<p>Il rimborso dell'imposta di bollo è reddito per il forfetario</p>	<p>INTERPELLO N. 428 DEL 12.08.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha confermato che l'imposta di bollo costituisce reddito imponibile.</p>
<p>Cessione parziale dell'usufrutto riduce il bonus prima casa</p>	<p>INTERPELLO N. 443 DEL 02.09.2022</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, precisa che il contribuente che si è dimenticato di far constare la rivalutazione o il riallineamento nel quadro RQ della dichiarazione del 2020 può farlo tramite un'integrativa, in via eccezionale.</p>

Rappresentante
fiscale in Italia

INTERPELLO
N. 442
DEL 02.09.2022

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha confermato che il rappresentante fiscale in Italia deve attivare una posizione Iva per ogni operatore economico estero rappresentato, richiedendo il numero di partita Iva e, se non già in possesso del mandante, anche il codice fiscale.

Il Giudice ha sentenziato



<p>Notifica a soggetti irreperibili</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 21522/2022</p>	<p>La Cassazione ha stabilito che, in caso di irreperibilità del contribuente destinatario di una notifica di atti impositivi, esistono due diverse modalità di notifica: irreperibilità assoluta (art. 60 D.P.R. 600/1973) e irreperibilità temporanea (art. 140 del Codice di procedura civile).</p>
<p>Autofatturazione di operazioni inesistenti</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 22727/2022</p>	<p>La Cassazione a Sezioni Unite ha limitato la portata dell'art. 6, c. 9-bis.3 D. Lgs. n.471/1997, stabilendo che la disposizione, laddove sterilizza gli effetti dell'autofatturazione di operazioni inesistenti, si riferisce soltanto alle operazioni esenti, non imponibili o non soggette.</p>
<p>Iva applicata con aliquota superiore</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 24581/2022</p>	<p>La Cassazione, come già sostenuto con la precedente pronuncia n. 10439/2021, conferma che la previsione normativa che fa salva, alle condizioni ivi stabilite, la detrazione dell'Iva applicata con aliquota superiore a quella di legge (art. 6, c. 6, D. Lgs. 471/1997, come modificato dall'art. 1, c. 935, L. n. 205/2017) riguarda la sola quota d'imposta effettivamente dovuta e non l'eccedenza indebita.</p>
<p>Operazioni fraudolenta con costi deducibili</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 25474/2022</p>	<p>La Cassazione, ha precisato che ai fini delle imposte sui redditi il costo è deducibile anche se l'interessato è consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, cioè anche quando si è in presenza di fatture soggettivamente inesistenti.</p>
<p>Trasmissione agli eredi delle cartelle esattoriali</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 25315/2022</p>	<p>La Cassazione, ha stabilito che le sanzioni delle cartelle esattoriali non si trasmettono agli eredi a causa della loro natura personale ed affittiva. Diversamente, le sanzioni civili, avendo un carattere aggiuntivo rispetto alle obbligazioni cui sono collegate, possono</p>

		essere trasmesse.
Spese manutenzione auto vecchia fanno capacità contributiva	CORTE DI CASSAZIONE N. 25219/2022	La Cassazione ha precisato che senza redditi imponibili dichiarati all'Amministrazione Finanziaria, il contribuente deve giustificare anche le spese di mantenimento di un'automobile vecchia di irrilevante valore economico.
Sanatoria anche per la cartella impugnata e seguita da avviso di accertamento	CORTE DI CASSAZIONE N. 25486/2022	La Cassazione ha chiarito che è definibile con la sanatoria la lite pendente relativa a una cartella impugnata dal cessionario di un'azienda, anche nel caso in cui gli sia stato notificato, precedentemente, l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società debitrice cedente l'azienda.
Sequestro preventivo per reati tributari a carico della srl fallita	CORTE DI CASSAZIONE N. 31921/2022	La Cassazione ritiene legittima l'applicazione del sequestro preventivo per reati tributari a carico della srl fallita.
Deposito dell'atto nel processo telematico	CORTE DI CASSAZIONE N. 25290/2022	La Cassazione ha chiarito che nel processo telematico il deposito dell'atto è subordinato al buon fine dell'intero procedimento.
Condanna per mancata giustificazione di versamenti in banca	CORTE DI CASSAZIONE N. 32027/2022	La Cassazione ha chiarito che per il contribuente che non giustifica i versamenti in banca sospetti, non scatta la condanna per evasione fiscale.
Inammissibilità del ricorso	CORTE DI CASSAZIONE N. 24970/2022	La Cassazione ritiene che le previsioni in tema di inammissibilità del ricorso devono essere interpretate in senso restrittivo, in armonia con l'esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva delle parti in posizione di parità.
Modifica della dichiarazione fiscale	CORTE DI CASSAZIONE N. 25554/2022	La Cassazione ha sancito che il contribuente ha sempre la possibilità di correggere la dichiarazione fiscale dagli errori di fatto e di diritto, anche se risulta già proposta la domanda giudiziale, salva l'applicazione delle sanzioni, ferma restando l'operatività del ravvedimento ex articolo ex art. 13 D.Lgs. 472/97.

Non sanzionabile la compensazione senza visto di conformità	CORTE DI CASSAZIONE N. 25736/2022	La Cassazione ha stabilito la non sanzionabilità del contribuente che compensa crediti spettanti, senza il visto di conformità, in quanto la mancata apposizione del visto è una violazione meramente formale.
Notifica del ricorso introduttivo	CORTE DI CASSAZIONE N. 25634/2022	La Cassazione ha stabilito che la notifica del ricorso introduttivo (o dell'appello) eseguita direttamente presso l'ufficio finanziario o l'Ente locale si considera inesistente se sulla copia consegnata per ricevuta al contribuente, oltre al timbro dell'ufficio, manca la sottoscrizione dell'impiegato ricevente.
Soggetto passivo Ici	CORTE DI CASSAZIONE N. 24972/2022	La Cassazione ha precisato che soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sul bene può essere il soggetto passivo dell'Ici.

In breve

Staking di criptovalute

Di Francesco Costa

Per quanto riguarda i redditi derivanti dall'attività di staking di criptovalute, le remunerazioni dovranno essere assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto da parte della Società e indicate dal contribuente persona fisica nella Sezione I-A "Redditi di capitale" del Quadro RL del Modello Redditi.

Questo è quanto è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 437 del 26 agosto 2022 sulla tassazione dei redditi derivanti dall'attività di staking di cripto-valute che è andata così a rettificare la risposta pubblicata n. 433 del 24 agosto 2022.

Per quanto riguarda, la remunerazione derivante dalla attività di staking, ovvero del compenso in criptovalute corrisposto a fronte del "vincolo di disponibilità" delle stesse, cioè di un vincolo di non utilizzo per un certo periodo di tempo, l'Agenzia ritiene applicabile quanto previsto dall'art. 44, comma 1, lettera h), TUIR.

Questa norma nello specifico, dispone che costituiscono redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

Questa è una disposizione che ha una funzione di chiusura della categoria dei redditi di capitale, introdotta dal D.Lgs. n. 461/1997 al fine di ricondurre a tale categoria reddituale tutti i redditi derivanti dall'impiego del capitale.

Quindi, sono inquadrabili tra i redditi di capitale sulla base di questa fattispecie impositiva non soltanto i redditi che siano determinati o predeterminabili, ma anche quelli variabili in quanto la relativa misura non sia collegata a parametri prefissati.

Come già chiarito nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l'esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale e quindi anche rapporti che non siano a prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la

concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito. Di conseguenza, possono essere attratti a imposizione sulla base di tale disposizione non soltanto quei proventi che sono giuridicamente qualificabili come frutti civili ai sensi dell'art. 820 c.c. - e cioè quei proventi che si conseguono come corrispettivo del godimento che altri abbia di un capitale, ma anche tutti quei proventi che trovano fonte in un rapporto che presenti come funzione obiettiva quella di consentire un impiego del capitale.

L'Agenzia ritiene che le remunerazioni in criptovaluta percepite dalle persone fisiche, al di fuori dell'attività d'impresa, per l'attività di staking siano soggette a imposizione ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'art. 44 TUIR e, pertanto, se accreditate nel wallet da una società italiana, quest'ultima è tenuta all'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% ai sensi dell'art. 26, comma 5, D.P.R. n. 600/1973. Visto che si tratta di una persona fisica residente in Italia, tali remunerazioni dovranno essere assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto da parte della Società e indicate dal contribuente nella Sezione I-A "Redditi di capitale" del Quadro RL del Modello Redditi.

Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, l'art. 4, D.L. n. 167/1990 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

Si ricorda che nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.) è stato precisato che tale obbligo sussiste anche per le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

Tenuto conto di ciò il contribuente detiene il wallet presso una società italiana, non è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, né tanto meno al pagamento dell'IVAFE.

Bonus per professionisti e autonomi

di Alberto De Stefani

L'art. 33 del DL 50/2022 aveva previsto la creazione di un apposito Fondo destinato a finanziare l'erogazione di un'indennità per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.lgs. 509/94 e al D.lgs. 103/96.

Il decreto attuativo, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, ha stabilito i requisiti per accedere al bonus di euro 200:

1. Il reddito complessivo percepito nel corso del 2021 non deve superare 35.000 euro (dal reddito assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, non vanno conteggiati i trattamenti di fine rapporto, il reddito dell'abitazione, le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata);
2. alla data di entrata in vigore del presente decreto (18.05.2022), il professionista deve risultare già iscritto all'INPS o alla rispettiva cassa professionale e avere partita Iva attiva;
3. deve essere effettuato almeno un versamento contributivo. In merito a questo aspetto, il decreto chiarisce che alla data del 18 maggio deve essere effettuato almeno un versamento, anche parziale, valido per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020. Per i contribuenti per i quali non risultano dovuti contributi alla data di entrata in vigore del decreto, tale requisito non è richiesto. Infine, per gli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli, tale requisito viene verificato in capo al titolare.

Il bonus non è cumulabile con le prestazioni previste dagli artt. 31 e 32 del DL 50/2022, non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini previdenziali ed assistenziali. Non è ripetibile e non può essere ceduto o sottoposto a sequestro o pignoramento.

I soggetti che soddisfano i requisiti sopra elencati, devono presentare apposita domanda all'INPS o ai rispettivi enti di previdenza. Questi, dopo aver verificato l'idoneità del

soggetto, erogano il bonus nei limiti delle risorse disponibili al codice IBAN fornito (600 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 95,6 milioni di euro per i professionisti con cassa).

Nel caso in cui il soggetto risulta iscritto sia ad una gestione INPS sia ad una cassa professionale, la domanda va comunque inviata all'INPS. In questo caso il beneficiario deve dichiarare, in aggiunta ai requisiti di cui sopra, di non avere presentato ad altra forma di previdenza obbligatoria la medesima istanza.

L'Ansa ha teorizzato come data di inizio presentazione il 15 settembre dove l'erogazione dell'indennità avverrà in ordine cronologico in base all'ordine di presentazione delle istanze e all'ammontare delle risorse stanziare.

Infine, se il bonus viene erogato ad un soggetto privo di tutti i requisiti, verrà avviata la procedura di recupero.

L'Approfondimento – 1

Il regime fiscale delle criptovalute – la recente risposta a interpello n. 788/E/2021 – prima parte

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Con la risposta a interpello n. 788/E/2021 l'Amministrazione Finanziaria ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale riservato alle persone fisiche residenti in Italia che possiedono valute virtuali, cosiddette criptovalute su:

- un “**wallet**” presso un “**exchange**” estero;
- un “**hardware wallet**” con disponibilità diretta di chiave privata da parte del contribuente.

In particolare, mancando una apposita disciplina, l'Ufficio si è uniformato a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia con sentenza n. 22 ottobre 2015, causa C-264/14, dove i giudici lussemburghesi hanno precisato che l'utilizzo delle criptovalute rientra tra le operazioni “**relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio**”, ex art. 135, § 1, lett. e) della Direttiva n. 2006/112/CE¹.

Ebbene, in virtù di questa posizione l'Agenzia delle Entrate ha rilevato che sotto il profilo fiscale il possesso di valute virtuali può generare plusvalenze, tassabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 comma 1, lett. c-ter) del TUIR².

¹ L'art. 135, § 1, lett. e) della direttiva n. 2006/112/CE afferma che: “Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

e) le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d'oro, d'argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici”.

² L'art. 67, comma 1, lett. c-ter) del TUIR stabilisce che: “le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lett. c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, *sempréché* siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente”.

Sempre la stessa Agenzia delle Entrate ha specificato, inoltre, che l'assimilazione delle valute virtuali alle “**divise, banconote e monete con valore liberatorio**” fa sorgere in capo alle persone fisiche residenti in Italia l'obbligo di indicare le criptovalute nel **quadro RW** del modello redditi.

Obbligo di indicazione nel **quadro RW** che vale per tutte le valute virtuali, comprese quelle per le quali il contribuente detiene direttamente la chiave privata. Pertanto, ai fini del monitoraggio fiscale non ha alcuna rilevanza che le criptovalute siano detenute dal contribuente in parte presso un “**exchange**” estero e in parte in presso un “**wallet**” fisicamente in Italia.

CRIPTOVALUTE – CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La nascita delle valute virtuali risale al 31.10.2008, data in cui il Sig. Satoshi Nakamoto ha pubblicato il documento intitolato “**Bitcoin: a peer to peer electronic Cash system**”, in cui in perfetto inglese e in stile accademico ha descritto la genesi di un nuovo sistema di moneta virtuale, fondato su un protocollo “**blockchain**” di tipo “**Distributed Ledger**”, ovvero senza un'Autorità centrale.

Di fatto, le criptovalute sono nate in un periodo particolarmente difficile, segnato dalla crisi finanziaria del 2007 e dalla recessione economica. Si ricorda che in quel periodo la Lehman Brothers aveva dichiarato fallimento e la Banca Centrale degli Stati Uniti aveva immesso nel mercato una ingente quantità di liquidità, favorendo l'emersione dell'inflazione e la conseguente perdita del valore del risparmio.

Detto ciò, osserviamo che le criptovalute sono valute virtuali utilizzate negli scambi di beni e servizi, alternativamente a quelle aventi corso legale.

La loro circolazione si basa sull'accettazione da parte degli operatori del mercato, che sulla fiducia le ricevono come corrispettivo dei beni e servizi ceduti.

In pratica, gli operatori ne riconoscono il valore di scambio a prescindere da un obbligo di legge. Trattasi, quindi, di un sistema:

- di pagamento decentralizzato, creato e gestito da una rete di soggetti “**peer to peer**”, ovvero da una rete di computer che dialogano tra loro;
- alternativo per scambiare denaro, bypassando i canali ufficiali ritenuti inaffidabili.

Tutte le valute virtuali costituiscono, quindi, una forma di “**denaro privato**” che non risulta assoggettata:

- a nessuna specifica normativa;
- a nessuna Autorità centrale che ne governa la stabilità nella circolazione. Per queste ragioni, il mercato delle criptovalute è altamente volatile, ovvero può registrare forti oscillazioni sia al rialzo, che al ribasso. Detta volatilità rende, pertanto, le criptovalute uno strumento che consente di realizzare un’attività speculativa a breve termine.

Segnaliamo, inoltre, che le criptovalute:

- si basano su una tecnologia che garantisce l’irreversibilità delle operazioni, la sicurezza, l’anonimato e l’assenza di costi di transazione;
- hanno natura digitale e non fisica. Le valute virtuali, infatti, sono create, memorizzate e utilizzate su dispositivi elettronici, si pensi ad esempio agli smartphone, dove vengono conservate in “**portafogli elettronici**”, cosiddetti “**wallet**”, risultando liberamente accessibili e trasferibili dal titolare.

In merito ai “**wallet**” occorre, poi, precisare che questi:

- consistono in una coppia di chiavi crittografiche di cui:
 - ✓ la chiave pubblica viene comunicata agli altri utenti e rappresenta l’indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute;
 - ✓ la chiave privata, tenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute associate, consente di trasferire valute virtuali ad altri portafogli;
- sono classificati in base a diversi criteri, tra i quali i più rilevanti sono quelli che si fondano:
 - ✓ sulla tecnologia del mezzo di conservazione, ossia paper, hardware, desktop, mobile, web;
 - ✓ sulla connettività alla rete dell’ambiente in cui sono archiviate le chiavi, ovvero “**hot wallet**” e “**cold wallet**”);
 - ✓ sul controllo o meno della chiave privata da parte dell’utente, ossia “**custodial/non custodial wallet**”

Da ultimo ricordiamo che:

- le valute virtuali sono emesse e operano tramite codici crittografici e complessi calcoli algoritmici.

Nello specifico le criptovalute sono generate con algoritmi matematici tramite un processo di “*mining*” (estrazione) e i soggetti che creano e sviluppano questi algoritmi sono chiamati “*miner*”;

- lo scambio dei codici crittografati tra gli utenti, cosiddetti “*user*”, che possono essere operatori sia privati, che economici, avviene grazie ad un software;
- per poter utilizzare le valute virtuali gli “*user*” devono entrarne in possesso:
 - ✓ acquistandole da altri soggetti in cambio di valuta avente corso legale;
 - ✓ accettandoli quale corrispettivo della vendita di beni e servizi.

VALUTE VIRTUALI – QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Segnaliamo, anzitutto, che nell’ordinamento italiano non esiste una apposita normativa in materia di criptovalute.

Di fatto, il Legislatore si è limitato a fornirne una definizione, senza preoccuparsi di introdurre una apposita disciplina.

In tal senso, ai fini della normativa antiriciclaggio l’art. 1, comma 2, lett qq) del Dlgs n. 90/2017, attuativo della Direttiva antiriciclaggio n. 849/UE/2015, successivamente modificato dal Dlgs n. 125/2019, attuativo della V Direttiva antiriciclaggio n. 843/UE/2018, definisce la valuta digitale come “***la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente***”.

In buona sostanza, la definizione italiana attribuisce alle valute virtuali sia la natura di mezzo di pagamento, che la natura di strumento di investimento.

Pertanto, esaltandone la funzione multiforme per il Legislatore nazionale le valute virtuali non devono essere necessariamente collegate ad una valuta avente corso legale.

Ad ogni modo, segnaliamo che la definizione italiana di criptovaluta si discosta da quella comunitaria, dato che la funzione di investimento non è richiamata né nella Direttiva del 2015 e né nella Direttiva del 2018.

Premesso ciò, osserviamo che mancando una apposita regolamentazione l'Amministrazione Finanziaria ha cercato di colmare il vuoto normativo, fornendo alcuni chiarimenti in merito:

- alla qualificazione giuridica;
- al trattamento fiscale da riservare alle criptovalute.

Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate ha fatto propria la tesi che equipara le criptovalute alle valute estere. Una tesi di matrice comunitaria che trova il proprio fondamento nella sentenza della Corte di Giustizia del 22.10.2015, causa C-264/14 (causa Hedqvist).

In quell'occasione, i giudici comunitari, seppur riferendosi al campo IVA, hanno affermato che le operazioni riguardanti il cambio di valuta nazionale con unità di valuta virtuale "**bitcoin**" e viceversa, eseguite a fronte del pagamento di una somma di denaro corrispondente alla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall'acquirente ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso.

Più precisamente, la Corte di Giustizia ha sottolineato che le operazioni in questione rientrano tra quelle "**relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio**" di cui all'art. 135, § 1, lett. e) della Direttiva n. 2006/112/CE.

Ed è proprio questa tesi che è stata ripresa dall'Amministrazione Finanziaria nella risoluzione n. 72/E/2016, in cui è stato chiarito che "**non si può prescindere da quanto affermato dalla Corte di Giustizia della Unione Europea nella sentenza 22 ottobre 2015, causa C-264/14**" e che "**in assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali, la predetta sentenza della Corte di Giustizia costituisce necessariamente un punto di riferimento sul piano della disciplina fiscale applicabile alle monete virtuali e, nello specifico, ai bitcoin**".

Si capisce bene, quindi, che l'Agenzia delle Entrate propende a favore della equiparazione delle criptovalute alle valute estere.

A tal riguardo evidenziamo che questa posizione è stata fortemente criticata dalla dottrina. Molti autori ritengono, infatti, che la tesi in parola risulti in contrasto con la definizione di valuta estera stabilita dal DPR n. 148/1988. Una definizione in base alla quale costituiscono valute estere solo quelle avente corso legale in uno Stato estero. In

altri termini, una valuta estera può considerarsi tale solo quando sussiste un legame con un territorio, circostanza questa che viene a mancare in presenza di criptovalute.

Ciò nonostante, la posizione dell'Agenzia delle Entrate è rimasta immutata, ed è stata ribadita in numerosi documenti di prassi.

Si prenda ad esempio la risposta a interpello n. 958/2018 in cui la DRE Lombardia ha affermato che **“alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi a oggetto valute tradizionali”**. Ad analoghe conclusioni è giunta anche la DRE Liguria con la risposta a istanza di interpello n. 903-47/2018.

Tuttavia, facciamo notare che la tesi che equipara le criptovalute alle valute estere è stata messa in discussione dalla stessa Agenzia nella risposta a interpello n. 14/E/2018.

In quel caso specifico, l'Ufficio ha precisato che i **“token”** ibridi che consentono di usufruire dei beni e dei servizi offerti dal loro emittente e che sono anche cedibili a terzi a fronte di un corrispettivo costituiscono **“rapporti da cui deriva il diritto di acquistare ... il prodotto o il servizio e, pertanto, sono suscettibili di generare un reddito diverso ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-quater), TUIR³”**

Sempre in merito ai **“token”** l'Agenzia delle Entrate nella successiva risposta a interpello n. 110/E/2020 ha ulteriormente rilevato che **“in sostanza, l'acquirente paga una commissione all'Istante per ottenere gli utility token necessari per svolgere l'attività di miner. In sede di emissione, la loro funzione è diversa da quella di una moneta virtuale, che – come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 22 ottobre 2015 (causa C-264/14, Hedqvist) – non ha “altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento”**.

Altri contenuti in merito alla posizione assunta dall'Amministrazione Finanziaria sulla qualificazione delle criptovalute emergono, infine, nella sentenza del TAR Lazio n.

³ L'art. 67, comma 1, lett. c-quater) del TUIR prevede che: **“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:**

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti”.

1077/2020. In particolare, pronunciandosi in merito agli obblighi di monitoraggio fiscale l'Ufficio, per il tramite dell'avvocatura di Stato, ha affermato che

- ***“non sono soggette a tassazione le operazioni a pronti in quanto manca la finalità speculativa, salvo generare plusvalenza/minusvalenza allorquando la valuta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet) o «conti» digitali per i quali la giacenza media superi un controvalore di € 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta, ai sensi del comma 1, lett. c-ter) e del comma 1-ter, art. 67, TUIR”;***
- ***“sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria, i redditi derivanti dalle cessioni a termine, ai sensi del comma 1, lett. c-ter), art. 67, TUIR”;***
- ***“sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-quater), TUIR, quelli derivanti dalle operazioni sul mercato FOREX e Contract for Difference (CFD) aventi a oggetto valute virtuali”.***

L'Approfondimento – 2

Il decreto Semplificazioni convertito: le principali modifiche – seconda parte

di Federico Camani

PREMESSA

Il parlamento, nella seduta del 2 agosto 2022, ha approvato in via definitiva il decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022).

Questo decreto, concepito per semplificare alcune disposizioni in materia fiscale e tributaria, originariamente composto da 47 articoli, ora consta 61 articoli.

Numerose le modifiche intervenute tra cui l'eliminazione della disciplina delle società in perdita sistematica, la rivisitazione delle detrazioni Irap per i soggetti passivi d'imposta con dipendenti a tempo determinato e indeterminato, l'estensione alle operazioni fuori campo Iva inferiori a 5.000 dell'esonero dalla presentazione dell'esterometro, i nuovi termini per la presentazione dei modelli dichiarativi e delle relative istruzioni, le nuove soglie previste per l'obbligo di segnalazione in capo all'Agenzia delle Entrate in caso di debiti Iva di importo rilevante e molto altro ancora.

L'analisi delle novità viene suddivisa in due interventi, di cui il presente costituisce la seconda parte.

SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA

Con l'articolo 9, D.L. 73/2022, è stata abrogata, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2022 (per i soggetti solari, l'anno 2022) la disciplina delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies dell'articolo 2, D.L. 138/2011.

Pertanto, le società che nel 2022 si trovano:

- in perdita sistematica per 5 esercizi consecutivi,
- in perdita sistematica per 4 esercizi consecutivi e che per un esercizio non superano la soglia dei ricavi minimi presunti,

non possono più essere considerate alla stregua delle società di comodo. Tale disciplina rimane in vigore, tuttavia, per le società che non superano i ricavi presunti, alle quali si applica la maggiorazione Ires di 10,5 punti percentuali sui ricavi minimi.

BASE IMPONIBILE IRAP: LA DEDUCIBILITA' PREVISTA PER I DIPENDENTI

Con l'articolo 10, è stata rivista la modalità di determinazione della base imponibile Irap. Nel passaggio parlamentare, in primo luogo, è stato precisato che per le spese relative agli apprendisti, ai disabili e per le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro la relativa deduzione permanga integralmente per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti che operano senza fini di lucro mentre si riferisca al solo personale diverso dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato per gli altri soggetti d'imposta.

Con un'altra modifica, è stato consentito ai contribuenti di compilare il modello IRAP 2022 secondo quanto previsto dalla normativa precedentemente vigente.

Entrando nel dettaglio, la disposizione ha previsto:

- la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione è invece ammessa nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla cessazione del precedente contratto;
- che la deduzione per i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro prevista è ammessa solo in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- l'abrogazione della deduzione prevista dal numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, D.lgs. 446/1997, di un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
- l'abrogazione della deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, prevista dal numero 4) del comma 1 dell'articolo 11 del D.lgs. 446/1997;

- la limitazione al personale dipendente diverso da quello a tempo indeterminato la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti passivi d'imposta (ad eccezione delle amministrazioni pubbliche e degli organi costituzionali) dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo prevista al numero 5) del comma 1 dell'articolo 11, D.lgs. 446/1997 a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9 del medesimo decreto legislativo. La stessa deduzione rimane pienamente applicabile al personale, con le medesime caratteristiche, degli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 10, D.lgs. 446/1997, nonché delle amministrazioni pubbliche, degli organi costituzionali e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 10-bis del medesimo decreto legislativo;
- che la deduzione di 1.850 euro, su base annua, di cui al comma 4-bis dell'articolo 11 del D.lgs. n. 446/1997, riconosciuta ai soggetti d'imposta per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di 5 (non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro) è limitata ai lavoratori diversi da quelli a tempo indeterminato;
- l'abrogazione del comma 4-quater dell'articolo 11, D.lgs. 446/1997, che prevedeva per i soggetti che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, la possibilità di dedurre il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale;

Infine, è stato riscritto il comma 4-septies secondo cui, per ciascun dipendente, l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Tali disposizioni trovano applicazione a partire dal periodo d'imposta precedente al 22 giugno 2022 e, pertanto, a partire dal 2021 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. È comunque consentito ai contribuenti, ove ritenuto più agevole, compilare il modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte.

TERMINI DI APPROVAZIONE DEI NUOVI MODELLI DICHIARATIVI

Con l'articolo 11 sono stati modificati i termini di adozione dei provvedimenti di approvazione dei modelli dichiarativi. In particolare vengono posticipati:

- alla fine del mese di febbraio (in luogo del 31 gennaio) il termine di adozione del provvedimento di approvazione dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, della dichiarazione dei sostituti d'imposta e delle dichiarazioni semplificate per dipendenti e pensionati;
- dal 15 febbraio alla fine di febbraio il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate rende disponibili, in formato elettronico, i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Si rammenta che non è oggetto di proroga e, quindi, resta confermato al 15 gennaio, il termine relativo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione del modello di dichiarazione Iva.

NUOVO ESTEROMETRO

Con l'articolo 12, D.L. 73/2022, sono state ampliate le ipotesi di esonero dalla presentazione dell'esterometro, previsto per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

In particolare, con la disposizione vengono escluse dall'obbligo di comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate le operazioni di importo singolarmente non superiore a 5.000 euro relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini dell'Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. 633/1972. A titolo esemplificativo, ci riferiamo:

- alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto acquisto di beni immobili non presenti sul territorio dello stato;
- alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni mobili non presenti sul territorio dello stato od anche alle prestazioni di servizi interamente conclusi al di fuori del territorio dello stato. Si pensi, ad esempio, ai rifornimenti di carburante, ai pasti consumati all'estero, alle prestazioni di trasporto B2B.

Per effetto della modifica legislativa, pertanto, sono escluse dall'obbligo comunicativo dell'esterometro:

- le operazioni documentate da bolletta doganale;
- le operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche;
- le operazioni fuori campo Iva, per carenza del requisito territoriale, di valore inferiore a 5.000 euro.

Si ricorda anche che, con l'articolo 13, è stato fissato al 1° luglio scorso il termine a partire dal quale si applicano le sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere. In base al nuovo regime sanzionatorio entrato in vigore, in caso di omissione della trasmissione, ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione si riduce alla metà entro il limite di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza.

Sempre nell'ambito del monitoraggio fiscale con l'estero, l'articolo 16, D.L. 73/2022, ha ridotto da 15.000 a 5.000 euro l'importo oltre il quale gli intermediari finanziari devono comunicare, all'Agenzia delle Entrate, i dati analitici dei trasferimenti da o verso l'estero effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento indicati nell'articolo 1, comma 2, lettera s), del D.lgs. 231/2007 (assegni bancari e postali, assegni circolari e altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, vaglia postali, ordini di accreditamento o di pagamento, carte di credito e altre carte di pagamento, polizze assicurative trasferibili, polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi). Sono oggetto della comunicazione le operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR.

SOGLIE DI ALLERTA PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

L'articolo 37-bis interviene sull'articolo 25-novies del Codice della Crisi d'impresa (D.lgs. 14/2019), concernente le segnalazioni previste per l'avvio della procedura di composizione negoziata.

Nello specifico, viene previsto che gli obblighi di segnalazione all'imprenditore e all'eventuale organo di controllo posti a carico dell'Agenzia delle Entrate sussistono in relazione all'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, così come risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva di cui all'articolo

21-bis, D.L. 78/2010, di importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente. La segnalazione sarà, in ogni caso, inviata, quando il debito è superiore a 20.000 euro.

Viene inoltre stabilito che:

- le segnalazioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate devono essere inviate contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'art. 54-bis del D.P.R. 633/72 e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 21-bis, D.L. 78/2010;
- le disposizioni di cui all'articolo 25-novies, attinenti alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, si applichino, con riferimento all'Agenzia delle Entrate, a decorrere dai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis, D.L. 78/2010 relative al secondo trimestre 2022.

REVERSE CHARGE

Con l'articolo 22, si è prorogato fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del meccanismo di inversione contabile dell'Iva per le operazioni indicate nelle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del comma 6, D.P.R. 633/1972, quali:

- cessioni di telefoni cellulari;
- cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- cessioni di gas e energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lett. a), D.P.R. 633/72.

ISA

Sono state introdotte altresì alcune novità in materia di Isa. In particolare, l'articolo 24 ha previsto, anche per il 2022, specifici correttivi degli ISA, così come è stato per i periodi di imposta 2020 e 2021. Viene, inoltre, disposto che:

- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

OBBLIGHI INFORMATIVI E PUBBLICITARI

Il comma 6-bis dell'articolo 3 interviene sulla disciplina dell'obbligo di pubblicità previsto per i soggetti che percepiscono "vantaggi economici" di natura pubblica, introdotta dall'articolo 1, comma 125 e 125-bis, della Legge 124/2017.

Tale adempimento riguarda le associazioni e le imprese che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo complessivo superiore a 10.000 euro da Enti pubblici compresi, tra gli altri, le Camere di commercio e gli Enti pubblici non economici.

Con il comma 6-bis si dispone che, fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio di esercizio o di quello consolidato il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo.

Si fa presente che l'obbligo pubblicitario deve essere adempiuto in nota integrativa, per le imprese che sono obbligate alla pubblicazione del bilancio, e nei siti internet propri, dell'intermediario abilitato o delle associazioni di categoria, per tutte le altre.

Si rammenta, tuttavia, che con provvedimento Agenzia Entrate 27.4.2022 n. 143438, il termine per la presentazione dell'autodichiarazione Aiuti di Stato per l'anno d'imposta 2021 è stato prorogato al 30.11.2022.

CREDITO D'IMPOSTA FARMACI

Il comma 1 dell'articolo 23 modifica la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo di farmaci, inclusi i vaccini di cui all'articolo 31, commi 1-5 e comma 9, D.L. 73/2021. In particolare:

- vengono ammesse all'incentivo non solo le attività riferibili a nuovi medicinali, ma tutte le attività di ricerca del settore farmaceutico, finalizzate ad acquisire nuove conoscenze ovvero a produrre conoscenze aggiuntive, basate su conoscenze acquisite dalla ricerca e dall'esperienza pratica e dirette a realizzare nuovi prodotti o processi o a migliorare prodotti o processi esistenti;
- viene specificato che per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020 recante "Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design".

Si ricorda che detto credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20% dei costi sostenuti dal 01.06.2021 al 31.12.2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro.

ASSEGNO UNICO PER FIGLI DISABILI

Numerose le modifiche apportate alla disciplina dell'assegno unico universale, di cui al D.lgs. 230/2021. In particolare:

- tra i destinatari dell'assegno vengono inseriti i nuclei familiari orfanili, composti da almeno un orfano maggiorenne, con disabilità grave e già titolare di un trattamento pensionistico in favore dei superstiti;

- per il solo anno 2022, l'importo base previsto per ciascun figlio con disabilità senza limiti di età viene parificato a quello per i figli minorenni, che varia in base all'ISEE da 175 a 50 euro mensili;
- a decorrere dal 2023, la misura base per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile torna ad essere pari a 85 euro mensili in caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, con una riduzione graduale per livelli di Isee superiori, fino (per i casi di Isee pari o superiore a 40.000 euro) ad un valore pari a 25 euro;
- limitatamente al 2022, la maggiorazione dell'assegno prevista per ciascun figlio minorenni a carico e disabile viene estesa per i figli maggiorenni, a carico e disabili, di età inferiore a 21 anni: tale maggiorazione viene calcolata sulla base della condizione di disabilità ed è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. A decorrere dal 2023, per ciascun figlio maggiorenne a carico, disabile e di età inferiore a 21 anni, la maggiorazione torna ad essere pari a 80 euro mensili;
- si prevede, sempre con riferimento al 2022, un importo aggiuntivo di 120 euro per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e con Isee non superiore a 25.000 euro.

Le predette disposizioni hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022.

L'Approfondimento – 3

Decreto Aiuti-bis

di Gianfranco Costa

PREMESSA

La totale mancanza di programmazione da parte del Governo e del Parlamento e la scarsa capacità di fare un programma, quanto meno, a breve termine, ha richiesto un ulteriore decreto d'urgenza. Ha visto la luce il DL 9.08.2022 n. 115, a titolo "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali". Per quanto riguarda l'entrata in vigore essa viene stabilita nel 10/08/2022.

Vediamo in questo intervento di analizzare i contenuti di tale disposizione.

Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas

Con l'articolo 1 si prevede che per il 4° trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al D.Mise 28.12.2007, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9 D.L. 29.11.2008, n. 185, riconosciute sulla base del valore ISEE, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30.09.2022, con l'obiettivo di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022 complessivamente tra elettricità e gas.

Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale

Con l'articolo 2 il legislatore interviene nell'ambito energetico ed in particolare nei confronti dei clienti vulnerabili.

La norma considera tali coloro i clienti civili:

1. che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della L. 124/2017;
2. che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3, L. 104/1992;
3. le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
4. le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
5. di età superiore ai 75 anni.

A decorrere dal 1/1/2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati.

L'ARERA ha inoltre il compito di definire le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.

Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale

All'articolo 3 è prevista che fino al 30.04.2023 sia sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto recesso alla controparte.

Inoltre, fino alla medesima data sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima del 10.08.2022, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il 4° trimestre 2022

Sempre in ambito energetico con l'articolo 4, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il 4° trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Inoltre, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il 4° trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il 4° trimestre 2022 **art. 5**

Con l'articolo 5 viene previsto che, in deroga a quanto disposto dal Dpr 633/1972, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, siano assoggettate all'aliquota IVA del 5%.

Nel caso in cui le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Le disposizioni si applicano anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1.10.2022 al 31.12.2022.

Al fine di contenere per il 4° trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel 3° trimestre del 2022.

Contributo alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

L'articolo 6 prevede che, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 2° trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, venga riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la

componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 3° trimestre 2022.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle medesime imprese e dalle stesse auto-consumata nel 3° trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto-consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al 3° trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 3° trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 2° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Intra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Si rammenta che è considerata impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al D.M. Transizione ecologica 21/12/2021, n. 541, e che ha consumato, nel 1° trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.Mise 21/12/2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 3° trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 2° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale

compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 3° trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 2° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, ove l'impresa destinataria del contributo, nel 2° e 3° trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 2° trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il 3° trimestre dell'anno 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro la data del 31/12/2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, della L. 388/2000.

I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del DPR 917/1986.

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d'imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva

alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione sono nulli.

In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.

Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti abilitati all'apposizione dei visti di conformità:

- dottori commercialisti ed esperti contabili (sez. A e B dell'Albo);
- consulenti del lavoro;
- iscritti ai Ruoli Tributi delle Camere di Commercio alla data del 30/9/1993 che abbiamo comunicato alla DRE di svolgere tale servizio;
- dai responsabili dei Caf.

I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31/12/2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del D.L. 34/2020.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta.

Credito di imposta acquisto carburanti per attività agricola e della pesca - Art. 7

Con l'articolo 7 viene previsto che, per mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, il credito d'imposta del 20% di cui all'articolo 18 del D.L. 21/2022 si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel 3° trimestre solare dell'anno 2022.

Accisa e Iva su alcuni carburanti – art. 8

L'articolo 8 interviene su IVA e accise per contenere l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici.

Dal 22/8/2022 e fino al 20/9/2022:

- a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al D.Lgs. 504/1995 dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1. benzina: 478,40 euro per mille litri;
 2. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
 3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
 4. gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
- b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 22/8/2022 al 20/9/2022.

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 7/10/2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui alla lettera a) usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20/9/2022. La comunicazione non è richiesta nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dalla lettera a) venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dalla medesima lettera a).

Nel caso in cui non venga disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del D.Lgs. 504/1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

Con determinazione dell'Agenzia delle dogane sono stabiliti e approvati i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati, unitamente alle istruzioni per la loro corretta compilazione.

Disposizioni urgenti in materia di trasporto

L'articolo 9 interviene col fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto

pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico. Viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'Iva, sostenuto nel 2° quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.

Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo:

- alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale;
- alla gestione governativa della ferrovia circumetnea;
- alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero;
- alla gestione governativa navigazione laghi;
- agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20% della spesa sostenuta nel 2° quadrimestre dell'anno 2022, al netto dell'Iva, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3:

- a trazione alternativa a metano (CNG);
- gas naturale liquefatto (GNL);
- ibrida (diesel/elettrico);
- ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009.

Ai fini dell'accesso alle risorse del fondo, gli operatori economici trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo le modalità definite dal medesimo Ministero, una dichiarazione redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del Dpr 445/2000, contenente:

1. i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto;
2. copia del documento unico di circolazione;
3. copia delle fatture d'acquisto del carburante quietanzate;
4. l'entità del contributo richiesto;
5. gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Attenzione che nel caso in cui l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

I contributi erogati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del DPR 917/1986.

Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Misure fiscali per il welfare aziendale – art. 12

L'articolo 12, interviene in tema di welfare aziendale prevedendo che, limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del DPR 917/1986, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro.

Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità

La siccità nel comparto agricolo ha cagionato gravi danni economici alle imprese del

settore. Il Legislatore interviene con l'articolo 13 prevedendo, per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 C.c., svolte anche a mezzo di cooperative, che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel Registro delle Imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano:

- che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022;
- che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità;

la possibilità di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, del D.Lgs. 102/2004, anche in deroga alle disposizioni previste al comma 4 di tale disposizione.

Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro 60 giorni dal 10/8/2022, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.

Le regioni nelle more della deliberazione della proposta di cui al punto precedente, verificato il superamento della soglia di danno di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 102/2004, possono chiedere un'anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva. Il saldo dell'importo sarà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

L'articolo 20 prevede, per i periodi di paga dal 1.07.2022 al 31.12.2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore descritti nell'articolo 1, comma 121, della L. 234/2021 che prevedeva un incremento di 1,2 punti percentuali.

Tenuto conto dell'eccezionalità della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022

L'articolo 21 interviene per contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, stabilendo, in via eccezionale che:

- il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, per l'anno 2021 è anticipato al 1/11/2022;
- nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 con decorrenza 1/1/2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima del 10/8/2022, di 2 punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 478, della L. 160/2019. L'incremento non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

L'incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di € 2.692. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore a tale importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dalla presente disposizione, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui alla presente disposizione, il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31/12/2022.

Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum

È con l'articolo 22 che il Legislatore interviene per estendere il bonus dei 200 euro previsto dall'articolo 31 del D.L. 50/2022. Ora, tale indennità è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data del 18/5/2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della L.

234/2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.

L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore:

1. di non aver beneficiato dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. 50/2022;
2. di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data del 18/5/2022.

Rifinanziamento Fondo per sostegno del potere di acquisto dei lavoratori autonomi

L'articolo 23 rifinanzia il Fondo per il sostegno del potere di acquisto dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 33, comma 1, D.L. 50/2022 per l'anno 2022.

Bonus psicologi

Anche l'articolo 25 è una norma di carattere finanziario volta ad attribuire nuove risorse al bonus psicologi di cui all'articolo 1-quater, comma 3, 4° periodo, del D.L. 228/2021. Il rifinanziamento è per il 2022.

Fondo per bonus trasporti

Altro rifinanziamento è contenuto nell'articolo 27 il quale incrementa per l'anno 2022 il Fondo per bonus trasporti, di cui all'art. 35, c. 1 D.L. 50/2022.

Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia

L'articolo 30 attribuisce a INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. la sottoscrizione di aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo complessivamente non superiore a un miliardo di euro per l'anno 2022, in aggiunta a quelli già previsti.

Omessi versamenti del contributo straordinario imprese energetiche

L'articolo 42 prevede che non si applichi la riduzione della sanzione a metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 e la riduzione per applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso nel caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario sugli extraprofitti delle imprese energetiche di cui all'articolo 37 del D.L. 21/2022:

1. dopo il 31.08.2022, per il versamento dell'acconto;
2. dopo il 15.12.2022, per il versamento del saldo.

Per i versamenti del contributo omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le predette date, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, 1° periodo, del D.Lgs. 471/1997 è applicata in misura doppia.

L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.

Le disposizioni si applicano dal 10/8/2022.

Come già anticipato nelle premesse, l'entrata in vigore delle disposizioni è fissato al 10/8/2022.

Sarà, ovviamente, da verificare gli eventuali interventi in modifica che il Parlamento apporterà in sede di conversione in legge.

Le prossime scadenze



16 settembre 2022

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

IVA

Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2021 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.

VERSAMENTO RITENUTE

Termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti.

REDDITI 2022

I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il relativo versamento.

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER COVID

Versamento della 21^a rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

30 settembre 2022

REDDITI 2022

I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.

MODELLO 730

Termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.

ELENCHI INTRASTAT

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

RIMBORSO IVA ESTERA

Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti.

IMPOSTA DI REGISTRO

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

IMPOSTA DI BOLLO

Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 1° trimestre 2022 di importo inferiore a € 250. Termine di versamento dell'imposta di bollo relativa al 2° trimestre 2022.
